



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

**ORDINANZA DI FISSAZIONE DI
VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO
CON DELEGA A PROFESSIONISTA**

**ai sensi degli artt. 569 e 591bis c.p.c., mod. dal d.l. 59/2016, convertito con l.
119/2016, con modalità di vendita telematica sincrona mista**

IL GIUDICE DELEGATO

letta l'istanza per la vendita del compendio immobiliare/dei beni immobili/del bene immobile di pertinenza del fallimento in epigrafe avanzata dal curatore;
esaminata la documentazione relativa all'immobile e la relazione di stima in atti;
viste le precedenti aste deserte per alcuni beni;
ritenuto doversi disporre la vendita senza incanto dei beni sotto indicati, come disciplinata dal codice di procedura civile, in applicazione degli artt. 105-108 l. fall., nel testo *ratione temporis* applicabile alla procedura in oggetto;
visti gli artt. 569, 571 e ss. e 591bis c.p.c.;
ritenuto che, in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida sulle modalità delle vendite in sede fallimentare" adottate in data 25/5/2018 dai giudici addetti al settore delle procedure concorsuali dell'intestato Tribunale, nel caso di vendita secondo le norme del codice di rito (la sola possibile nei fallimenti cd. "vecchio rito"), il giudice delegato, su istanza del curatore, può anche disporre la delega delle operazioni di vendita al Curatore o ad altro professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 179ter disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 591bis c.p.c., in quanto compatibile;
ritenuto che non sussiste l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti;
tenuto conto che a far tempo dal 10/4/2018 tutte le vendite che saranno disposte dovranno svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art. 569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenere che questa modalità sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura,
ritenuto che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;
ritenuto di adottare il modello della vendita sincrona mista regolato dall'art. 22